



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO ARDEA II**  
TOR S. LORENZO 00040 ARDEA (RM) - VIA TANARO – tel. 0691010779  
[rmic8da006@istruzione.it](mailto:rmic8da006@istruzione.it) - CODICE FISCALE 97714470586  
Cod. Mecc. RMIC8DA006 - MATRICOLA INPS 7060743438  
Codice univoco ufficio: UF99KZ – mail: [rmic8da006@istruzione.it](mailto:rmic8da006@istruzione.it) – [rmic8da006@pec.istruzione.it](mailto:rmic8da006@pec.istruzione.it) –  
Sito web [www.icardea2.edu.it](http://www.icardea2.edu.it)

## CIRCOLARE N. 344

Al Personale Docente  
Scuola Infanzia  
Scuola Primaria  
Scuola Secondaria di 1° grado  
Al Personale ATA  
Alle famiglie  
Al sito web

**Oggetto: sintesi delle disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, relativamente alla scuola. (DL n. 24 del 24 marzo 2022)**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 con le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal 1° aprile 2022.

Cosa accade a scuola dal 1° aprile 2022?

### LE REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.

È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°. Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Fino al 30 aprile 2022 si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto 'base' (vaccinazione, guarigione o test).

### GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ

Scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado

#### 1. SCUOLA DELL'INFANZIA

La didattica resta sempre in presenza con i seguenti accorgimenti:

- Fino a 3 casi di positività: i bambini che hanno compiuto 6 anni e il personale scolastico devono indossare la mascherina chirurgica (o superiore) per 10 giorni;
- Con almeno 4 casi di positività: i bambini che hanno compiuto 6 anni e il personale scolastico devono indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni.

Alla scuola dell'infanzia, quindi, le novità significative sono due:

- anche con 5 o più casi di positività si resta in presenza;
- i bambini che hanno compiuto i 6 anni di età sono soggetti all'obbligo di mascherina in

caso di contatto con almeno 3 positivi (finora la mascherina non era mai prevista per i bambini dell'infanzia).

## 2. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

La didattica resta sempre in presenza, anche per i non vaccinati, con i seguenti accorgimenti:

- fino a 3 casi di positività: gli alunni che hanno compiuto 6 anni e il personale scolastico devono indossare la mascherina chirurgica (o superiore) per 10 giorni;
- con almeno 4 casi di positività: gli alunni che hanno compiuto 6 anni e il personale scolastico devono indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni.

Scompare, dunque, la quarantena, anche in presenza di 5 casi di positività al Covid-19; l'uso delle mascherine di tipo FFP2 resta obbligatorio solo in presenza di almeno 4 casi.

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

### LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento in seguito all'infezione, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DDI. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;

Infine, permane per l'anno scolastico 2021/2022, la previsione che consente alla valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nel corrente anno scolastico, di produrre gli stessi effetti indicati dalla normativa previgente alla fase pandemica.

### OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE

Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante "l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale". In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe. Dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 il personale docente e educativo non vaccinato viene sostituito mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato, che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.

Si trasmette link alla nota ministeriale per l'applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 e collegamento al decreto pubblicato in gazzetta ufficiale in data 24/03/2022. Se ne raccomanda attenta lettura a tutti i destinatari.

- Nota Ministero dell'Istruzione 410 del 29/03/2022
- DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Ardea, 31 marzo 2022

Dott.ssa Fulvia Schiavetta  
(Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)